

**PROT.0001121/E/PM/IA**

Del 28/01/2021 MEDI - OCC



TRIBUNALE di NAPOLI  
VII SEZIONE FALLIMENTARE

Pec: [fallimentare.tribunale.napoli@giustiziacert.it](mailto:fallimentare.tribunale.napoli@giustiziacert.it)

e p.c. n. [REDACTED]

Ill.mo Sig. Presidente [REDACTED]


avendo allo stato esaurito il proprio compito, dichiarandosi a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, nel depositare la proposta di accordo del ricorrente sig. Cocorullo Gennaro, c.f. CCRGNR67M20F839T, la documentazione a supporto nonché l'attestazione del dott. Vincenzo Piccirillo, nominato gestore in data 21/10/2019 ad opera di Medi O.C.C. Napoli presso Ordine Dottori Commercialisti di Napoli,

si chiede

che la procedura venga assegnata ad un G.I. che, previa disamina della vicenda, provveda a fissare udienza per la comparizione delle parti per il prosieguo della procedura.

Napoli, 15 gennaio 2021

In fede  
Dott. Vincenzo Piccirillo





**Proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento  
ai sensi dell'art. 7, primo comma, Legge n. 3/2012**

**DEBITORI: SIG. GENNARO COCORULLO**

**1. Il caso.**

Il sig. Gennaro Cocorullo, [redacted] codice fiscale CCRGNR67M20F839T, ivi residente a [redacted] è in una situazione di sovraindebitamento avendo a suo carico una debitoria alla quale non può far fronte con le sue disponibilità.

I numeri che seguiranno sono stati riscontrati sulla base della documentazione fornita.

Il debitore ha contratto debiti di natura prevalentemente imprenditoriale derivanti dall'attività di salumiere svolta dal 19/4/2001 al 31/08/2013; per questo motivo non può configurarsi la possibilità di accedere alla procedura denominata "piano del consumatore" ma si vuole accedere alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, consentendo così ai creditori di esprimere il loro voto.

**2. Le cause del sovraindebitamento.**

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dagli elementi di seguito esposti e, come sarà dettagliata di seguito, insita nel rischio imprenditoriale proprio delle attività commerciali.

Il ricorrente ha iniziato la sua vita imprenditoriale nell'anno [redacted] con [redacted] acquistando la licenza e indebitandosi ma onorando il dovuto. Negli anni 20[redacted] con l'avvento degli ipermercati e catene alimentari l'attività svolta dal ricorrente ha subito un'inflexione di fatturato tale da portarlo alla cessazione della stessa nell'anno [redacted] residuando debiti, per oltre 70.000 euro (che saranno di seguito specificati) che sono stati affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione per il relativo recupero.

Dall'anno [redacted] il ricorrente è stato assunto come dipendente dalla "[redacted]" che gli corrisponde un reddito netto mensile di euro [redacted].

Pertanto si può concludere che lo squilibrio economico è stato generato dal verificarsi del rischio imprenditoriale per cause non imputabili al ricorrente.

Quest'ultimo ha manifestato la volontà di risolvere la sua condizione di sovraindebitamento con la proposizione del presente accordo.

**3. I presupposti di ammissibilità.**

I presupposti di ammissibilità sono contenuti negli artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, non vi sono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

Sono presenti, inoltre, crediti privilegiati (imposta sul valore aggiunto, imposta irpef, inps, cassa di previdenza) già iscritti a ruolo; questi crediti devono essere soddisfatti in misura non inferiore al ricavato dei beni su cui insiste la prelazione.

Sono presenti, infine, crediti chirografi (multe e finanziamenti) che non sono meritevoli di alcuna tutela giuridica e che riceveranno soddisfazione in misura ridotta o che non riceveranno alcuna soddisfazione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, il debitore sig. Cocorullo:

a) non è soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

c) non ha subito per cause a se imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 comma 4, il pagamento del creditore privilegiato avverrà con una tempistica tale da lasciare al ricorrente una disponibilità finanziaria tale da sostenere solo le spese minime per una vita dignitosa.

Per quanto concerne il disposto dell'art. 9 comma 1, si precisa che il debitore risiede a Napoli pertanto il Tribunale di Napoli è la sede competente.

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 comma 2, sono allegati al presente:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute,
- elenco di tutti i beni del debitore,

- elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni,
- dichiarazioni di redditi degli ultimi tre anni,
- attestazione sulla fattibilità del piano,
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (certificato stato di famiglia).

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012.

Per quanto concerne, invece, il **presupposto oggettivo** indicato all'art. 7, comma 1, e cioè lo stato di sovraindebitamento, è l'art. 6 al comma 2 che lo definisce come *“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite.

Nel caso di specie, il reddito del ricorrente ammonta a euro [redacted] mensili e tenuto conto di quanto esposto al paragrafo 4 che indica la debitoria complessiva e al paragrafo 5 relativo alle spese necessaria per il vivere quotidiano, si deduce che il reddito disponibile sia insufficiente a coprire tutte le spese necessarie per adempiere alle obbligazioni.

Si ritiene, pertanto, che il ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento irreversibile a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la liquidità per farvi fronte.

#### 4. Debitoria complessiva.

La natura dei debiti contratti è varia, essa si compone come segue:

- [redacted] per complessivi euro 4.437,62 (di cui euro 2.365,91 per un finanziamento chirografo contratto nel nove [redacted] ed euro 2.071,71 per un finanziamento chirografo contratto nel febbraio [redacted])
- [redacted] per euro 79.298,75 (di cui euro 73.751,83 privilegiati e euro 5.546,92 chirografi), per complessivi euro **83.736,37**.

**Tabella**

Creditore	grado	importo
[redacted]	chirografo	€ 4.437,62
Agen [redacted]	privilegio	€ 79.298,75
<b>Totale</b>		<b>€ 83.736,37</b>

In merito ai debiti elencati nelle precedenti righe per quanto attine all'Agenzia delle Entrate Riscossione gli ammontari afferiscono ad imposte, tasse comunali e statali, contributi previdenziali, nonché contravvenzioni relative al codice della strada.

#### 5. Situazione familiare, economica e patrimoniale.

##### 5.1 Le spese per vivere

Il nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto dal ricorrente, dalla compagna casalinga e dal figlio non economicamente indipendente.

Le spese medie mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono di seguito esposte:

<u>Spese per vivere</u>	<u>Importo</u>
Locazione casa	350,00
Utenze (gas, enel, telefono)	158,31
Tari	32,00
Assicurazione auto	27,50
Vitto per 3 persone	400,00
Beni prima necessità	250,00
<b>Totale</b>	<b>1.217,81</b>

Pertanto, visto il netto mensile percepito di euro 1.517,91 (come da certificazione unica allegata), la rata offerta ai creditori è di euro 300,00/mensili.

## 5.2 Patrimonio immobiliare e le disponibilità liquide dei proponenti.

Il ricorrente non possiede immobili, né disponibilità liquide ma è proprietario di un'automobile immatricolata nell'anno 2005 (valore commerciale euro 2.500,00) che si propone di lasciare nella disponibilità del ricorrente per consentirgli di raggiungere il posto di lavoro.

## 6. Contenuto della proposta.

Non configurandosi un piano del consumatore poiché la debitoria prevalente è di natura imprenditoriale, l'analisi della meritevolezza risulterà avere un'importanza marginale, tanto che l'omologa del piano è subordinata al voto espresso dai creditori. Per questo motivo, pur se il debitore ha generato incolpevolmente lo stato di sovraindebitamento, non si procederà in questa sede ad analizzarne i comportamenti, piuttosto l'attenzione va riferita alle reali possibilità che i creditori vedano soddisfare il loro credito.

Il signor Cocorullo ha dichiarato che con il suo stipendio di euro 1.517,91 vorrà onorare il pagamento dei creditori mettendo a disposizione la somma di euro 300,00/mensili per dieci anni, ottenuta sottraendo al reddito netto le spese per vive relative alla famiglia sopra quantificate.

La somma mensile di euro 300,00 sarebbe messa a disposizione per n. 120 rate fino ad arrivare a un pagamento dei creditori per l'importo di euro 36.000,00 comprensivo delle spese prededucibili che calcolerà il gestore.

Si propone, tenuto conto delle tipologie di crediti, al fine di garantire per quanto possibile la *par-conditio creditorum* quanto segue per n. 10 anni (120 rate):

Tabella

Creditore	Importo	Rata	Scadenza rata
Pro [redacted]	€ 3.3301,33	€ 3.3301,33	unica rata entro 15/11/2021
E [redacted]	€ 4.437,62	€ 1,85	dal 15/11/2021 al 15/11/2031
[redacted] e	€ 79.298,75	€ 303,98	dal 15/11/2021 al 15/11/2031

La percentuale di soddisfazione dei creditori privilegiati è essere inferiore al 100% poiché l'alternativa liquidatoria è rappresentata dal pignoramento di 1/5 dello stipendio che è pari ad euro 303,58. Pertanto il ricorrente offre al creditore una soddisfazione leggermente superiore a quel che otterrebbe procedendo a un pignoramento presso terzi.

Si fa presente, inoltre, che in data 23/12/2020 è stato notificato al ricorrente Atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 c.p.c. da parte della I [redacted], che, nel caso in cui fosse eseguito, farebbe sì che il creditore privilegiato, [redacted], non sarebbe soddisfatto, o comunque sarebbe soddisfatto in misura inferiore rispetto al creditore chirografario [redacted].

Inoltre, è prevista una percentuale di soddisfazione, seppur minima, per i creditori chirografi al 5%.

Infine, visto che la realizzazione della proposta presuppone la piena disponibilità dello stipendio del debitore, si chiede espressamente al Giudice Istruttore di disporre la sospensione delle azioni esecutive ex art. 12bis co. 2 consistenti nelle cessioni del quinto dello stipendio.

## 7. I pesi dei crediti e il loro voto.

Di seguito saranno esposti i pesi di ogni creditore, evidenziando il grado di privilegio o il grado chirografo.

Tabella

Creditore	grado	importo	% soddisfazione	importo da piano	n. rate	rata mensile
[redacted]	chirografo	€ 4.437,62	5%	€ 221,88	120	€ 1,85
A [redacted] le [redacted] e	privilegio	€ 79.298,75	46%	€ 36.477,43	120	€ 303,98
Rata complessiva		€ 83.736,37		€ 36.699,31		€ 305,83

### **8. Spese prededucibili.**

È stato inserito nella proposta di accordo il compenso del professionista gestore della crisi da sovraindebitamento che dovrà essere riconosciuto in prededuzione come da tabella relativa al contenuto della proposta.

Tanto precisato, l'istante sig. Cocorullo Gennaro

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale:


- di dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, I comma L. 3/2012 del sig. Cocorullo Gennaro;
- di fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 I comma L. 3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni.

In ogni caso l'istante dichiara la propria disponibilità ad apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti ove richiesti.

Si producono i documenti di cui al presente atto: 1) Elenco creditori, 2) Elenco beni, 3) Elenco atti dispositivi, 4) Certificazioni uniche degli ultimi tre anni, 5) Attestazione fattibilità, 6) Elenco spese, 7) Sentenza divorzio, 8) Carta identità, 9) Tessera sanitaria, 10) Ricorso per ingiunzione IFIS, 11) Certificato proprietà auto, 12) Atto pignoramento terzi, 13) Cambio residenza 2018.

Napoli, 14 gennaio 2021

Gennaro Cocorullo



Da "Gennaro Veneruso" <fallimentare.tribunale.napoli@giustiziacert.it>

A "vincenzo.piccirillo@odcecnapoli.it" <vincenzo.piccirillo@odcecnapoli.it>

Data venerdì 22 gennaio 2021 - 09:46

**Accordo di composizione della crisi Cocorullo**

---

Egr. dott. Piccirillo è invitato a depositare gli originali del cu e del bollo il prima possibile. L'accordo di composizione ha preso il numero 2/2021





Da

A

Data venerdì 15 gennaio 2021 - 13:09

---

**Proposta di accordo art.7,I co. L. 3-2012 Cocorullo Gennaro CCRGNR67M20F839T**

---

**Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 15/01/2021 alle ore 13:09:20 (+0100) il messaggio

"Proposta di accordo art.7,I co. L. 3-2012 Cocorullo Gennaro CCRGNR67M20F839T" proveniente da

[REDACTED]

[REDACTED] ("posta ordinaria")  
[REDACTED]@stiziacert.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec293.20210115130920.29764.77.1.66@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)



Da "posta-certificata@telecom..."  
A [redacted] <[redacted]@cucecnapoli.it>  
Data venerdì 15 gennaio 2021 - 14:06

---

**Proposta di accordo art.7,I co. L. 3-2012 Cocorullo Gennaro CCRGNR67M20F839T**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/01/2021 alle ore 14:06:18 (+0100) il messaggio

"Proposta di accordo art.7,I co. L. 3-2012 Cocorullo Gennaro CCRGNR67M20F839T" proveniente da

"[redacted]@cucecnapoli.it"

è stato consegnato a: [redacted]  
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec293.20210115130920.29764.77.1.66@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

- postacert.eml (963 KB)
- daticert.xml (1 KB)
- smime.p7s (7 KB)



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**Attestazione di fattibilità dell'O.C.C. ex art. 9, comma 1, della Legge  
3/2012**



## INDICE

1. Premessa
2. Verifica dei requisiti
3. Sintesi della proposta
4. Cause dell'indebitamento
5. Attuale situazione debitoria
6. Attuabilità dell'accordo e convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria
7. Documentazione analizzata
8. Conclusioni

## 1. PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Piccirillo Vincenzo, iscritto nell'Albo tenuto dall'Ordine di Napoli al numero [REDACTED], nella veste di Organismo di Composizione della Crisi nominato gestore in data 21/10/2019 ad opera di Medi O.C.C. Napoli presso Ordine Dottori Commercialisti di Napoli,

preMESSO

- Che la Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 consente al debitore di presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti.
- Che sussiste il requisito soggettivo richiesto dall'art. 6, comma 1, legge 3/2012, in quanto il debitore è una persona fisica non assoggettabile alle procedure concorsuali;
- Che il Sig. Cocorullo Gennaro, codice fiscale CCRGNR67M20F839T, venutosi a trovare in una situazione di perdurante squilibrio tra l'entità delle obbligazioni assunte e l'ammontare del patrimonio prontamente liquidabile per fronteggiarle, ha deciso di proporre istanza al Tribunale di Napoli – Volontaria Giurisdizione di avvio della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento;
- Che il sottoscritto, in qualità di Organismo di Composizione della Crisi incaricato dal Medi OCC di Napoli presso Ordine Dottori Commercialisti di Napoli, ha il compito di redigere, a norma dell'Art. 9 della Legge 3/2012, la presente relazione sulla fattibilità del piano, espone quanto in prosieguo.

## 2. VERIFICA DEI REQUISITI

Il sottoscritto ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed il corretto ricorso allo strumento previsto dalla citata Legge /2012. La Legge prescrive la presenza di requisiti relativamente sia alla natura delle obbligazioni contratte sia alla natura del soggetto debitore. La verifica ha condotto a tali risultati:

- a) non è soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- b) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c) non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

## 3. SINTESI DELLA PROPOSTA

Il debitore, sig. Cocorullo, ha sottoposto all'esame del sottoscritto professionista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti che prevede un trattamento diverso in funzione della diversa natura dei debiti.

Circa il debito verso per i debiti tributari iscritti a ruolo presso l'agente della riscossione A [REDACTED] è stato previsto il **pagamento parziale** delle somme iscritte ruolo in forma rateizzata in un numero di [REDACTED] mensili. Si stima che la rata sarà di importo pari al euro [REDACTED]

Per gli altri debiti non assistiti da alcuna forma di garanzia è stata prevista una soddisfazione remissoria e dilatoria tramite il pagamento di complessivi euro 221,88 (pari al 5%) da corrispondersi in rate mensili di pari importo pari ad euro 1,85 cad. per un periodo di 10 anni a decorrere dal passaggio in giudicato del decreto di omologa.



#### 4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Dalle informazioni acquisite grazie all'analisi documentale è emerso che le obbligazioni assunte, oggetto della proposta formulata, sono state contratte a causa delle condizioni avverse del mercato di riferimento in cui operava negli anni dal 2001 al 2013 il Sig. Cocorullo.

Il ricorrente ha infatti iniziato la propria attività imprenditoriale nell' [REDACTED] nella sede operativa di [REDACTED]. L'attività è iniziata grazie all'acquisto della [REDACTED] [REDACTED] in esercizi specializzati tramite il ricorso ad un finanziamento onorato nel corso del tempo.

Successivamente, e più specificamente, negli anni che vanno dal [REDACTED] con l'avvento [REDACTED], l'attività svolta dal ricorrente ha subito una dura contrazione del proprio fatturato, tale da costringerlo nell'anno [REDACTED], alla cessazione della p.IVA e dell'attività stessa.

Sono residuati però debiti che, comprensivi di interessi e sanzioni, superano la soglia dei 70.000 euro, di seguito specificati, affidati all' [REDACTED] per il relativo recupero. Il debitore ha comunque cercato di adempiere alle obbligazioni assunte ricorrendo anche alle risorse finanziarie necessarie tramite l'erogazione di nuovi finanziamenti (sovraindebitamento) che però hanno procurato un ulteriore indebitamento nei confronti di [REDACTED] che rientra nei creditori chirografari nella proposta di accordo.

Circa invece il comportamento degli Istituti di credito eroganti, invece, deve essere rilevato che non sono assolutamente immuni da colpe, anzi hanno assunto un comportamento censurabile sia dal punto di vista professionale che etico.

## 5. ATTUALE SITUAZIONE DEBITORIA

L'attuale situazione debitoria del sig. Cocorullo, alla data della redazione della proposta di accordo formulata dal debitore, e sulla base della documentazione allegata allo stesso, risulta essere così strutturata:

██████████ per complessivi euro 4.437,62 (di cui euro 2.365,91 per un finanziamento chirografo contratto nel ██████████ e euro 2.071,71 per un finanziamento chirografo contratto nel ██████████

2. ██████████ e per euro 79.298,75 (di cui euro 73.751,83 privilegiati e euro 5.546,92 chirografi),

3. ██████████ per € 878,54,

per complessivi euro 84.614,91.

## 6. ATTUABILITA' DELL'ACCORDO E CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Da quanto esposto l'accordo può ragionevolmente essere realizzato e, ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dal debitore, tenuto conto del suo patrimonio prontamente liquidabile e delle capacità reddituali dello stesso, che sono rappresentate dal reddito di lavoro dipendente in funzione della speranza di vita dello stesso debitore.

Il debitore, infatti, non ha attività costituenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare, essendo lo stesso proprietario, infatti, di un'automobile F ██████████ immatricolata nell'anno 2005, il cui potenziale valore commerciale è di euro 2.500,00, che il ricorrente propone di lasciare nella propria disponibilità per consentirgli di raggiungere il posto di lavoro.

Tutti i creditori infatti vedrebbero immutata la capacità reddituale del debitore in funzione della potenziale vendita di detto bene, visto che il ricorrente dovrebbe successivamente affrontare i costi di trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro giornalmente.

## **7. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA**

La documentazione consegnata al sottoscritto da parte del debitore, sulla quale il sottoscritto ha basato la propria analisi al fine di concludere al risultato ottenuto, è stata la seguente:

1. Accordo di ristrutturazione dei debiti,
2. Elenco creditori,
3. Elenco beni,
4. Elenco atti dispositivi,
5. Certificazioni uniche degli ultimi tre anni,
6. Attestazione fattibilità,
7. Elenco spese,
8. Sentenza divorzio,
9. Carta identità,
10. Tessera sanitaria,
11. Ricorso per ingiunzione IFIS,
12. Certificato proprietà auto,
13. Atto pignoramento terzi,
14. Cambio residenza 2018

## 8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e sulla base delle informazioni assunte, si ritiene che l'accordo, fondato sulla base delle proposte consegnate dal debitore, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Con osservanza.

Napoli, 15/01/2021

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a logo or seal of an institution.

## Medi Odcec Napoli – PEC

---

**Da:** [REDACTED]

**Inviato:**

mercoledì 27 gennaio 2021 10:32

**A:** [REDACTED]

**Oggetto:**

Proposta di accordo art.7,I co. L. 3-2012 Cocorullo Gennaro  
CCRGNR67M20F839T

**Allegati:**

Nota iscrizione a ruolo.pdf; Proposta di accordo art.7, I co. L. 3-2012 Cocorullo  
Gennaro CCRGNR67M20F839T.pdf; rg.pdf; Ricevuta di accettazione.pdf; Ricevuta di  
consegna.pdf; 5.a Attestazione fattibilità.pdf; 1.Elenco creditori.xlsx

Buongiorno,  
in allegato quanto in oggetto.  
Saluti

